



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 5/14


Lussemburgo, 16 gennaio 2014

Sentenze nelle cause T-433/12 e T-434/12
Margarete Steiff GmbH / UAMI

Il Tribunale conferma che al produttore di pupazzi di peluche tedesco Steiff non può essere riconosciuta la tutela come marchio comunitario dell'applicazione all'orecchio di un pupazzo di peluche di un bottone o di un'etichetta mediante un bottone

Tale applicazione è priva di carattere distintivo in quanto di per sé non consente al consumatore medio europeo di riconoscere l'origine commerciale del pupazzo di peluche

Nel 2010 il produttore di pupazzi di peluche tedesco Steiff ha chiesto all'Ufficio dei marchi comunitari (UAMI) la registrazione come marchi comunitari dei seguenti marchi «di posizione»:



La Steiff rivendicava in tal modo una tutela - intesa come diritto esclusivo - a livello dell'Unione europea per l'applicazione di un bottone in metallo rotondo, lucido o opaco, fissato al centro dell'orecchio di un qualsiasi animale di peluche dotato di orecchie, e per l'applicazione di un'etichetta in tessuto rettangolare di forma allungata mediante un siffatto bottone. La tutela non è stata chiesta né per le illustrazioni sopra riprodotte né per il bottone o l'etichetta fissata mediante un bottone in quanti tali, bensì unicamente per l'applicazione del bottone e dell'etichetta mediante un siffatto bottone al centro dell'orecchio del pupazzo di peluche.

L'UAMI ha respinto le domande della Steiff ritenendo che i marchi richiesti fossero privi di carattere distintivo: essi non consentirebbero ai consumatori di riconoscere l'origine commerciale dei prodotti, vale a dire che si tratta di un pupazzo di peluche Steiff e non di quello di un altro produttore.

La Steiff ha impugnato dinanzi al Tribunale le decisioni di rigetto dell'UAMI, adducendo che l'UAMI ha erroneamente ritenuto che i marchi richiesti fossero privi di carattere distintivo.

Con le sentenze odierne il Tribunale respinge i ricorsi della Steiff.

A giudizio del Tribunale, i marchi richiesti non presentano il carattere distintivo minimo, necessario per poter essere registrati come marchi comunitari.

Il Tribunale constata, anzitutto, che i marchi richiesti si confondono con uno dei possibili aspetti dei pupazzi di peluche. Infatti, essendo «marchi di posizione», essi si confondono inevitabilmente con l'aspetto dei pupazzi di peluche, dal momento che, se il bottone e l'etichetta non fossero

saldamente attaccati in un punto preciso, non esisterebbero. Inoltre, bottoni e piccole etichette costituiscono elementi frequenti della configurazione dei pupazzi di peluche.

Poiché non è abitudine dei consumatori presumere l'origine commerciale dei prodotti basandosi su segni che si confondono con l'aspetto di tali medesimi prodotti, i marchi richiesti avrebbero dovuto discostarsi in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore.

Orbene, ciò non si verifica nel caso di specie. Da un lato, i bottoni e le etichette costituiscono elementi frequenti della configurazione dei pupazzi di peluche, e, dall'altro, i consumatori sono abituati a una grandissima varietà di tali prodotti, dei loro modelli e delle loro possibili configurazioni. La loro applicazione all'orecchio, creando di fatto una combinazione banale, che sarà percepita dai consumatori come un elemento decorativo, o anche funzionale (per quanto riguarda il marchio richiesto, nella versione contenente anche l'etichetta), non può essere considerata eccezionale. Tale configurazione sarà percepita dai consumatori soltanto come una delle possibili varianti delle applicazioni del bottone, o dell'etichetta e del bottone, su altre parti di tali medesimi prodotti, oppure una variante di altre eventuali decorazioni fissate alle loro orecchie. Pertanto, il consumatore non può presumere l'indicazione di un'origine commerciale.

Per gli stessi motivi, è irrilevante il fatto che la Steiff possa essere l'unico produttore ad attaccare bottoni in metallo rotondi, lucidi o opachi, sulle orecchie dei pupazzi di peluche o un'etichetta in tessuto rettangolare di forma allungata al centro dell'orecchio dei pupazzi di peluche mediante un siffatto bottone.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Il marchio comunitario è valido su tutto il territorio dell'Unione europea e coesiste con i marchi nazionali. Le domande di registrazione di un marchio comunitario sono indirizzate all'UAMI, avverso le decisioni del quale può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☐ ☎ (+32) 2 2964106